

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 200**  
a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui  
*presentata in data 9 giugno 2023*

-----

CELEBRAZIONI DEL V CENTENARIO DELLA NASCITA DI ANDREA BACCI  
(1524–2024)

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia e nella cultura del territorio, attiva iniziative per le celebrazioni del V Centenario della nascita di Andrea Bacci (1524-2024), quale figura di riferimento della regione Marche.

**Art. 2**  
*(Interventi)*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:

- a) iniziative, incontri, eventi, manifestazioni di promozione di carattere scientifico, culturale, espositivo e gastronomico volte a promuovere la regione Marche attraverso la figura di Andrea Bacci;
- b) iniziative ritenute opportune per il conseguimento delle finalità di questa legge.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.

**Art. 3**  
*(Comitato promotore)*

1. La Regione, promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni del V centenario dalla nascita di Andrea Bacci, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali e gestione di manifestazioni ed eventi, da attuarsi in una prospettiva regionale;
- b) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente eletto tra i membri del Comitato promotore nella prima seduta;
- b) da un Consigliere regionale;
- c) da un dirigente competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;
- d) dal Sindaco e dall'assessore alla cultura della città di Sant'Elpidio a Mare;
- e) dai Sindaci degli eventuali Comuni coinvolti;

f) dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della celebrazione.

**3.** La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

#### **Art. 4**

*(Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)*

**1.** La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.

#### **Art. 5**

*(Disposizioni finanziarie)*

**1.** Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa di euro 15.000,00 iscritta nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

**2.** Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede, per l'anno 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" e, per l'anno 2025, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

**3.** Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

**4.** La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.